

Rapporto al messaggio 1863

Della Commissione della Gestione sul messaggio 30 ottobre 1972 concernente la modificazione della legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del 21 dicembre 1965

La più bella e provvida opera che lo Stato svizzero abbia creato nel settore della previdenza sociale, è certamente l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e gli invalidi.

Per il suo tramite è la comunità che provvede al singolo individuo, sia egli povero o ricco, ed è veramente impossibile farsi un'idea esatta delle innumerevoli pene segrete che l'AVS/AI è riuscita a lenire in poco più di vent'anni di validità. Queste previdenze, volute dal popolo svizzero in via costituzionale, per l'AVS nel 1925 e per l'AI solo nel 1959, ma entrate in vigore la prima solo con il 1. gennaio 1948 e la seconda a far data dal 1. gennaio 1960, hanno subito ben otto revisioni l'ultima delle quali, nella sua prima fase, è entrata in vigore il 1. gennaio 1973.

In effetti le prestazioni dell'assicurazione di base (I pilastro) sono aumentate in misura sensibile. Un nuovo miglioramento verrà applicato a far data dal 1. gennaio 1975 e tutto l'apparato assicurativo sarà veramente efficiente con la pratica applicazione delle Casse pensioni aziendali (II pilastro) e delle possibilità di un reale risparmio (III pilastro), cose queste affrontate e decise dal popolo svizzero con la votazione popolare del 3 dicembre 1972.

In attesa è nostro dovere rivolgere il pensiero e le nostre attenzioni a quei beneficiari di AVS e AI che usufruiscono di prestazioni minime o quasi e che non hanno altri cespiti di entrata.

Queste persone, nel passato, hanno potuto usufruire delle prestazioni complementari; sopprimendo totalmente queste prestazioni, in pratica, si toglierebbe con la mano sinistra quello che la Comunità ha voluto versare con la mano destra.

Dal 1. gennaio 1948 al 31 dicembre 1955 il nostro Cantone si è limitato a distribuire, senza alcuna partecipazione finanziaria diretta, il sussidio federale che la Confederazione aveva istituito con il D.F. dell'8 ottobre 1948 concernente l'impiego di mezzi prelevati dalla eccedenza dei fondi centrali di compensazione ed assegnati all'AVS, allo scopo di alleviare, mediante prestazioni uniche o periodiche, casi di rigore alla legislazione AVS.

A decorrere dal 1. gennaio 1956 il Cantone ha emanato la prima legge istitutiva un aiuto complementare ai vecchi ed ai superstiti nel bisogno, legge modificata nel 1961 e primavera 1965.

In data 11 novembre 1965 il Consiglio di Stato, con il messaggio n. 1327 ha presentato al Gran Consiglio un nuovo ordinamento su quest'oggetto che è entrato in vigore con il 1. gennaio 1966, e modificato per quanto concerne i limiti di reddito nel 1970 e 1971, mentre per il 1972 i beneficiari delle prestazioni complementari, a seguito del decreto esecutivo del 2 agosto 1972, hanno avuto una doppia prestazione complementare.

Se, come detto, vogliamo come nostro dovere preoccuparci delle persone che si trovano nel maggior bisogno, tenendo conto delle nuove prestazioni AVS/AI, dobbiamo modificare i limiti di reddito fissati nell'attuale ordinamento che sono:

Fr. 4.800,-- per le persone sole e per i minorenni assegnatari di rendite AI

Fr. 7.680,-- per i coniugi

Fr. 2.400,-- per gli orfani.

Il Consiglio di Stato propone i seguenti nuovi limiti di reddito; limiti che la vostra Commissione della Gestione sottoscrive:

A) a far data dal 1. gennaio 1973

Fr. 6.600,-- per le persone sole e minorenni assegnatari di rendite di invalidità

Fr. 9.900,-- per i coniugi

Fr. 3.300,-- per gli orfani;

B) a far data dal 1. gennaio 1975

Fr. 7.200,-- per le persone sole e minorenni assegnatari di rendite di invalidità

Fr. 10.800,-- per i coniugi

Fr. 3.600,-- per gli orfani.

Ci sembra superfluo ricordare che il Cantone, per queste prestazioni usufruirà, come per il passato, di un sussidio della Confederazione pari al 50%.

Nel messaggio si dice che il minor conto per gli anni 1973/74 sarà di circa Fr. 3,72 milioni all' anno, e questo è comprensibile se si pensa che a seguito dell' ultimo adeguamento delle prestazioni AVS/AI parecchi beneficiari di prestazioni complementari supereranno i nuovi limiti di reddito o, più ancora, l' importo della prestazione complementare sarà più limitato.

Fatte queste brevi osservazioni vi preghiamo, onorevoli Colleghi, di voler aderire al messaggio del Consiglio di Stato e di accettare le proposte di modifica della legge concernente le prestazioni complementari all' Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del 21 dicembre 1965, così come è stata presentata.

Per la Commissione della Gestione:

N. Rossi-Bertoni, relatore

Baggi - Bottani - Camponovo - Giovannini -

Grandi - Legobbe - Merlini - Pagani - Poma

Riva - Scacchi - Taddei - Wyler.